

REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Art.1

Indizione delle elezioni e calendario

L'elezione del Consiglio dell'Ordine è indetta entro i termini di Legge dal Consiglio in carica, che a tal fine si riunisce e delibera:

- il luogo ove sarà istituito il seggio elettorale centrale, nella sede dell'Ordine, e i luoghi ove saranno istituiti eventuali ulteriori seggi, nell'ambito territoriale provinciale;
- la nomina del Presidente, del vice Presidente, del segretario e degli scrutatori di ciascun seggio elettorale e le eventuali indennità di funzione spettanti ai componenti di ciascun seggio;
- il calendario delle votazioni, con date ed orari d'inizio e di chiusura delle operazioni di voto per ciascun giorno di votazione, validi per tutti i seggi elettorali.

In prima votazione i seggi elettorali sono aperti nel quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione, per due giorni immediatamente consecutivi, per otto ore al giorno e quindi per sedici ore complessive.

In seconda votazione i seggi elettorali sono aperti per quattro giorni feriali consecutivi, a partire da quello immediatamente successivo al giorno di chiusura della prima votazione, per otto ore al giorno e quindi per trentadue ore complessive.

In terza votazione i seggi elettorali sono aperti per cinque giorni feriali consecutivi, a partire da quello immediatamente successivo al giorno di chiusura della seconda votazione, per otto ore al giorno e quindi per quaranta ore complessive.

Ai fini della compilazione del calendario dell'elezione si considerano feriali i giorni dal Lunedì al Sabato compresi di ogni settimana, giorni festivi le Domeniche e i giorni di festa nazionale. Non si considerano festivi i giorni di festa locale di ambito comunale, provinciale o regionale.

Nella stessa riunione il Consiglio prende atto del numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo, nel quale non sono conteggiati gli iscritti sospesi per qualsiasi motivo, e stabilisce il numero dei rappresentanti in Consiglio spettanti a ciascuna delle due sezioni dell'Albo, in base alle disposizioni di Legge.

Art.2

Elettorato attivo e passivo

Sono elettori tutti gli iscritti all'Albo alla data della riunione di Consiglio nella quale sono indette le elezioni, esclusi i sospesi. Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo che presenteranno la propria candidatura a Consigliere dell'Ordine, entro i termini e con le modalità stabilite nel seguente art. 3, salvo le incompatibilità stabilite dalla Legge.

Art. 3

Candidature

Coloro che intendono candidarsi alla carica di consigliere devono compilare un apposito modulo disponibile in segreteria e nel sito web dell'Ordine e depositarlo personalmente o inviarlo a mezzo PEC o tramite mail alla segreteria dell'Ordine, firmato ed accompagnato da copia di un documento d'identità, entro e non oltre il termine dell'orario indicato nella lettera di indizione delle elezioni. Il termine di cui sopra si intende come perentorio. Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle candidature.

Agli iscritti che presentano personalmente il modulo per la candidatura all'elezione la segreteria dell'Ordine consegna una copia del modulo stesso con timbro e data, per ricevuta. Gli iscritti che inviano il modulo per la candidatura a mezzo PEC faranno fede i certificati di conferma della ricezione, la mail di conferma di lettura da parte della Segreteria, che costituiscono l'unica valida ricevuta della presentazione entro il termine stabilito, in mancanza della quale la candidatura si considera non pervenuta.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente e il Segretario del Consiglio in carica ne verificano la compatibilità con la Legge ed escludono eventuali candidati inammissibili, comunicando ad essi i motivi d'esclusione a mezzo PEC.

Il Segretario provvede quindi a dare idonea diffusione delle candidature valide, pubblicandole nel sito web dell'Ordine e facendone stampare la lista, che sarà disponibile presso ciascun seggio.

Art. 4

Avviso di convocazione dell'elezione

Dopo la riunione nella quale è stata indetta l'elezione del Consiglio e almeno dieci giorni naturali consecutivi prima della data fissata per la prima votazione il Presidente in carica spedisce a tutti gli iscritti all'Albo l'avviso di convocazione dell'elezione, a mezzo posta elettronica. L'avviso contiene le seguenti indicazioni:

- luogo, data d'inizio e di chiusura delle operazioni di voto per ogni giorno di ciascuna votazione;
- numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo, esclusi i sospesi;
- ripartizione dei componenti del Consiglio da eleggere tra rappresentanti della sezione A e della sezione B dell'Albo;
- procedure elettorali.

Art. 4/Bis

Avviso di eventuale convocazione dell'elezione in seconda o terza votazione

Qualora non venga raggiunto il quorum di prima votazione, il Presidente di seggio deve tempestivamente comunicarlo al Presidente ed al Segretario dell'Ordine.

Subito dopo deve essere pubblicato sul sito web dell'Ordine un avviso indicante il mancato raggiungimento del quorum e la convocazione dell'elezione in seconda votazione, richiamando l'attenzione sui giorni e sugli orari. La stessa comunicazione deve avvenire per mezzo mail a tutti gli aventi diritto di voto.

Parimenti, qualora non venga raggiunto il quorum di seconda votazione, il Presidente di seggio deve tempestivamente comunicarlo al Presidente ed al Segretario dell'Ordine.

Subito dopo deve essere pubblicato sul sito web dell'Ordine un avviso indicante il mancato raggiungimento del quorum e la convocazione dell'elezione in terza elezione, richiamando l'attenzione sui giorni e sugli orari. La stessa comunicazione deve avvenire per mezzo mail a tutti gli aventi diritto di voto.

Art. 5

Procedure di voto

Il seggio elettorale dispone del seguente materiale per le operazioni di voto:

- schede stampate predisposte per l'indicazione dei nominativi, con numero di righe corrispondente a quello dei Consiglieri da eleggere, 11 in questo Ordine;
- urna elettorale;
- copia dell'Albo a stampa;
- registro elettorale con pagine numerate e caselle;
- registro dei verbali delle operazioni di voto;
- materiale di cancelleria e per la sigillatura dell'urna alla chiusura di ciascun turno di votazione;
- postazioni di voto adeguatamente distanziate tra loro;
- armadio con serratura oppure stanza con un solo accesso, con serratura a chiave per la conservazione del materiale e dei registri elettorali durante gli orari di chiusura del seggio.

Prima dell'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto di ciascuna giornata o di ciascun turno di votazione i componenti del seggio si riuniscono per le seguenti operazioni preliminari:

- apertura del seggio e prelievo del materiale e dei registri elettorali dall'armadio;
- nomina del Presidente di turno, che tra i presenti è assunta, di norma e in ordine di precedenza: dal Presidente del seggio, dal vicePresidente, dal segretario, dallo scrutatore che abbia maggiore anzianità d'iscrizione e, in caso di parità, maggiore anzianità anagrafica; all'apertura del seggio per l'inizio delle operazioni di voto di ciascuna delle tre votazioni è presente il Presidente del seggio, che vidima un numero di schede presumibilmente sufficiente per l'intera votazione apponendovi una sigla; ove occorra, nel corso delle votazioni, il Presidente di turno del seggio integra le schede vidimate, annotandone il numero nel registro dei verbali;

- conteggio delle schede vidimate disponibili per la votazione e verifica del loro numero, in rapporto al numero degli elettori che hanno già votato e a quello delle schede annullate, risultanti dalle annotazioni riportate nel registro dei verbali, sottoscritte dai componenti del seggio nella precedente giornata o nel precedente turno di votazione;
- compilazione del registro dei verbali, nel quale sono riportati data ed ora d'inizio della votazione, cognomi, nomi e firme dei componenti del seggio in turno, nonché l'esito della verifica delle schede e quanto altro eventualmente rilevato in merito alla regolarità del materiale elettorale;
- dissigillatura dell'urna elettorale.

Le operazioni di voto hanno inizio all'ora stabilita nel calendario delle votazioni per ciascuna giornata o per ciascun turno di votazione.

Durante le operazioni di voto il riconoscimento dell'elettore è eseguito da uno dei tre componenti del seggio, che verifica la validità del documento d'identità, ove non conosca personalmente l'iscritto, quindi annota sul registro elettorale data, ora, cognome, nome e numero d'iscrizione all'Albo dell'elettore e gli consegna la scheda per la votazione e una penna a sfera.

L'elettore compila la scheda in segreto, in una delle apposite postazioni di voto, scrivendo nome e cognome di uno o più candidati (al massimo 11) che intende votare e, in caso di omonimia, anche il numero d'iscrizione all'Albo. Dopo avere compilato la scheda, l'elettore la chiude e si presenta allo scrutatore, che ne verifica l'integrità e l'assenza di qualsiasi segno di riconoscimento esterno e l'annulla, ove la scheda presenti segni di deterioramento, scritte o qualsiasi altro segno di riconoscimento. L'elettore può chiedere l'annullamento della scheda, ove sia incorso in errore nella compilazione. In caso di annullamento della scheda, all'elettore è consegnata una nuova scheda per la votazione.

Dopo avere espresso il voto l'elettore depone la scheda nell'urna e, prima di allontanarsi dal seggio, firma il registro elettorale, a fianco dell'annotazione del proprio nome e cognome eseguita dallo scrutatore. Qualora l'elettore ometta o rifiuti di firmare il registro elettorale, lo scrutatore attesta che l'iscritto da lui riconosciuto ha votato. Lo scrutatore appone infine un contrassegno a fianco del nominativo dell'iscritto che ha votato, su una copia dell'Albo a stampa.

La chiusura delle operazioni della giornata o del turno di votazione avviene all'ora stabilita nel calendario delle votazioni. A tale ora un componente del seggio chiuderà la porta del locale e potranno votare ancora soltanto gli elettori che si troveranno all'interno del seggio.

Dopo la chiusura delle operazioni di voto i componenti del seggio eseguono le seguenti operazioni conclusive:

- sigillatura dell'urna elettorale con strisce di carta incollate e firmate sui lembi;
- conteggio delle schede vidimate disponibili per la votazione e verifica del loro numero, in rapporto al numero degli elettori che hanno già votato e a quello delle schede annullate;
- compilazione del registro dei verbali, nel quale sono riportati data ed ora di chiusura della votazione, nomi, cognomi e firme dei componenti del seggio in turno, numero complessivo di elettori che hanno già votato, eventuali schede annullate durante il turno di votazione, numero residuo di schede vidimate disponibili per la votazione e numero complessivo di schede annullate, nonché attestazione della regolarità dello svolgimento delle votazioni, o eventuali rilievi in merito;
- chiusura del materiale e dei registri elettorali nell'armadio e chiusura del locale del seggio con chiavi, che uno dei componenti del seggio consegnerà personalmente ad uno dei componenti del seggio del giorno o del turno di votazione successivi.

Il Presidente in turno del seggio comunica immediatamente al Presidente di seggio, al Presidente o al Segretario del Consiglio in carica eventuali irregolarità rilevate ed annotate nel registro dei verbali, all'inizio o alla chiusura delle operazioni di voto, per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Art. 6

Chiusura delle votazioni e scrutinio

La prima votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto del secondo giorno di votazione, o dell'ultimo turno del secondo giorno di votazione, alla presenza del Presidente del seggio nominato dal Consiglio in carica nella riunione d'indizione delle elezioni, che dichiara chiusa la votazione.

Se dal registro elettorale risulta raggiunto il quorum previsto dalla Legge, il Presidente del seggio esegue, con altri due componenti, la chiusura del seggio nei modi previsti dall'art. 5 e dà inizio allo scrutinio alle ore 09.00 del giorno successivo, assistito da almeno due scrutatori per tutta la durata di tale operazione.

Se il quorum non risulta raggiunto, il Presidente sigilla in un plico le schede votate e convoca la seconda votazione per il giorno feriale successivo, dandone immediata comunicazione agli iscritti tramite pubblicazione nel sito web dell'Ordine e tramite mail.

La seconda votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto dell'ultimo giorno o dell'ultimo turno di apertura del seggio stabilito nel calendario dell'elezione. Le operazioni conclusive si svolgono con le stesse modalità seguite per la prima votazione.

La terza votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto dell'ultimo giorno o dell'ultimo turno di apertura del seggio stabilito nel calendario dell'elezione alla presenza del Presidente del seggio, che dichiara chiusa la votazione. Il Presidente chiude quindi il seggio con le modalità previste dall'art. 5 e dà inizio allo scrutinio alle ore 09.00 del giorno successivo, assistito da almeno due scrutatori per tutta la durata di tale operazione.

Art. 7

Validità delle schede

Si considera valida la scheda nella quale l'elettore ha scritto, con penna a sfera:

- nome e cognome di uno o più candidati, fino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo;
- il solo cognome di uno o più candidati, se non vi sono casi di omonimia tra i candidati stessi;

Ove la scheda contenga un numero di nomi e cognomi di candidati superiore a quello dei rappresentanti da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo, la scheda è considerata valida e i voti sono attribuiti ai nominativi indicati, nell'ordine, a partire dalla prima riga della scheda, fino alla concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo; i nominativi dei candidati indicati in esubero sono considerati non apposti.

In caso di omonimie tra i candidati, non sono attribuiti i voti espressi senza indicare il numero d'iscrizione all'Albo che distingue il candidato dall'omonimo.

Non si considera valida, ai fini del conteggio dei voti, la scheda nella quale l'elettore abbia scritto:

- con matita o qualsiasi altro mezzo di scrittura, diverso da penna a sfera (scheda annullata in fase di scrutinio);
- qualsiasi parola o frase diversa da nomi e cognomi (scheda annullata in fase di scrutinio);
- la propria firma (scheda annullata in fase di scrutinio);
- scheda bianca.

Art. 8

Proclamazione dei risultati

Al termine dello scrutinio il Presidente del seggio proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione:

- al Ministero della Giustizia;
- al Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- a tutti gli iscritti, mediante pubblicazione nel sito web dell'Ordine ed eventualmente in un quotidiano locale.

Successivamente il Presidente del seggio, assistito da almeno due scrutatori, sigilla in un plico le schede valide e in plichi distinti le schede annullate durante la votazione, le schede nulle e quelle inutilizzate. Consegna quindi al Presidente del Consiglio in carica i plichi con le schede, i registri e tutto il restante materiale elettorale ricevuto per lo svolgimento dell'elezione e cessa dalle proprie funzioni, insieme a tutti i componenti del seggio.

Il Presidente del Consiglio in carica provvede quindi alla comunicazione dei risultati dell'elezione a tutti gli iscritti e agli Enti locali e nazionali destinatari d'obbligo della comunicazione o comunque interessati.

Art. 9

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e viene diffuso mediante pubblicazione nel sito web, nella bacheca e nel notiziario dell'Ordine.

Approvato il 26/05/2017.